

Allegato A) alla deliberazione n. **167**

del **28 MARZO 2012**

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" - DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO PER L'UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE REGIONALI DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI MASTER DI I LIVELLO IN MEDICINA D'URGENZA E DI AREA CRITICA PER INFERMIERI PER L'A.A. 2011/2012 E A.A. 2012/2013

TRA

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" – Dipartimento di Medicina Traslazionale, codice fiscale 94021400026, di seguito denominata "Università", nella persona del Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale, Prof.ssa SINIGAGLIA Fabiola, nata a Venezia il 12/05/1949 e domiciliata ai fini della seguente convenzione in Via Solaroli, n. 17 a Novara, autorizzato alla stipula della presente convenzione dagli Organi di Governo competenti.

E

La Struttura sanitaria "Azienda Sanitaria Locale VCO"- di seguito denominata "Struttura Sanitaria"- con sede legale in Via Mazzini, n. 117, 28887 Omegna (VB), codice fiscale 00634880033, rappresentata dal Legale Rappresentante Dott. Renzo Sandrini nato ad Omegna (VB) il 04/10/1953 e domiciliato ai fini della presente convenzione in Via Mazzini, n. 117, 28887 Omegna (VB)

CONSIDERATO CHE

con Decreto Rettorale n.287/2011 del 08.07.2011 è stato istituito e attivato per gli a.a. 2011/2012 e 2012/2013, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell'Università, il Corso di Master di I livello, di durata biennale, in "Medicina d'urgenza e di area critica per infermieri", il quale prevede nel proprio ordinamento didattico momenti di formazione integrativa e tirocinio all'interno di strutture sanitarie extra-universitarie;

- è interesse dell'Università avvalersi di competenze e strutture extra-universitarie, affinché gli studenti del corso acquisiscano significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- la Struttura Sanitaria ha dato la propria disponibilità a fornire le strutture di competenza per le esigenze di formazione integrativa e di tirocinio previste dal Decreto Rettorale di istituzione e attivazione del corso;
- è interesse della Struttura Sanitaria essere coinvolta nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Struttura Sanitaria s'impegna ad ospitare presso le proprie strutture gli studenti del Corso per lo svolgimento delle previste attività di tirocinio finalizzate all'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa, garantendo la possibilità di utilizzo delle necessarie strutture e attrezzature logistiche, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.



Al fine di avviare gli studenti alle predette attività, il Direttore del Corso trasmette alla Struttura Sanitaria una comunicazione, indicante il numero degli studenti e il periodo di permanenza presso le strutture della Struttura Sanitaria stessa.

Art. 2

La Struttura Sanitaria, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e nell'ambito della definizione delle risorse strumentali, organizzative e di personale da rendere disponibili, garantisce un affiancamento agli studenti da parte di proprie unità di personale dipendente, individuate d'intesa dalla Struttura Sanitaria e dal Direttore del Corso.

Art. 3

L'Università garantisce la copertura assicurativa dello studente contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, la Struttura Sanitaria ospitante è tenuta ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO". La Struttura Sanitaria ospitante è tenuta inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare il Dipartimento e a trasmetterle la relativa documentazione.

L'Università garantisce ai propri studenti idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (esclusi i danni derivanti o connessi allo svolgimento di attività medico-ospedaliere e assistenziali), per infortuni e malattie professionali, che dovessero verificarsi in relazione allo svolgimento dell'attività formativa e di tirocinio presso la Struttura Sanitaria.

Art. 4

Per garantire il collegamento tra il Dipartimento e la Struttura Sanitaria viene individuato, d'intesa tra l'Università e la Struttura Sanitaria, un operatore (o tutor pedagogico, o clinico) appartenente allo stesso profilo professionale, con il compito di certificare l'avvenuta attività da parte degli studenti controfirmando l'apposito diario delle presenze.

Art. 5

La Struttura Sanitaria ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D.Lgs n. 81/2008 con particolare riguardo alla Sezione V - "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), alla Sezione IV "Formazione, informazione e addestramento", al Titolo III - Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuale".

Art. 6

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà all'Università e alla Struttura Sanitaria alcun onere finanziario aggiuntivo, rispetto a quelli esplicitamente indicati nella presente convenzione.

Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e del Decreto Rettorale di istituzione e attivazione del corso.

Art. 7

La presente convenzione avrà durata per gli A.A. 2011/2012 e 2012/2013, salvo disdetta di una delle parti, da notificarsi con tre mesi di anticipo dalla scadenza di ogni anno a mezzo raccomandata A.R..

L'accordo potrà essere rinnovato alla scadenza su esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse con relativo atto formale.

Le parti danno atto che, considerata la prorata estensione temporale della convenzione, la stessa verrà automaticamente adeguata, con apposito atto formale, alle eventuali modifiche apportate allo specifico protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e le Università.

Art. 8

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello erariale.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto il _____

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale
dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale

PROF.SSA FABIOLA SINIGAGLIA

IL DIRETTORE SANITARIO
F.F. DI COMMISSARIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

DOTT. RENZO SANDRINI
